

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI e ITTICHE	
Servizio biodiversità	biodiversita@regione.fvg.it biodiversita@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 592 fax + 39 0432 555 140 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

ALLEGATO C

Aree di interferenza funzionale ai siti Natura 2000

DGR 1183/2022 - Allegato A - punto 1

1. Definizioni
2. Criteri generali
3. Criteri applicativi per la definizione delle aree di interferenza funzionale per progetti maggiori
4. Criteri applicativi per la definizione delle aree di interferenza funzionale per progetti minori
5. Criteri applicativi per la definizione delle aree di interferenza funzionale per altri interventi o attività
6. Criteri applicativi per la definizione delle aree di interferenza funzionale per progetti minori e altri interventi e attività nell'area del Carso
7. Criteri applicativi per la definizione delle aree di interferenza funzionale per progetti minori e altri interventi e attività che interessano ambienti fluviali, umidi e costieri
8. Criteri applicativi per l'interferenza funzionale per interruzione delle aree di collegamento ecologico funzionale tra Siti
9. Criteri applicativi per la definizione delle aree di interferenza funzionale per i piani
10. Tabella di sintesi
11. Motivazione tecnica della scelta del dimensionamento delle aree di interferenza funzionale

Criteri applicativi per la definizione delle aree di interferenza funzionale per lo screening di incidenza e per la valutazione d'incidenza appropriata su siti Natura 2000.

1. Definizioni

Siti Natura 2000: Zone di Protezione Speciale (ZPS), proposti Siti di Interesse Comunitario (pSIC), Siti di Interesse Comunitario (SIC), Zone Speciali di Conservazione (ZSC) di cui alle direttive 2009/147/CE Uccelli e 92/43/CEE Habitat.

Habitat di interesse comunitario: habitat naturali e seminaturali come cartografati nello strato informativo Carta degli habitat di interesse comunitario del FVG nel catalogo digitale IRDAT (Infrastruttura regionale dati ambientali e territoriali).

P/P/P/I/A: piani, programmi, progetti, interventi, attività come definiti al punto 1 dell'allegato A della DGR 1183/2022.

Progetti maggiori: progetti di opere sottoposti alle procedure di verifica di assoggettabilità alla VIA di competenza regionale e statale o alle procedure di VIA di competenza regionale e statale (rispettivamente allegati IV, II-bis, III, II alla Parte Seconda del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152).

Progetti minori: progetti di opere non sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA di competenza regionale e statale o alla procedura di VIA di competenza regionale e statale (rispettivamente allegati IV, II-bis, III, II alla Parte Seconda del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152).

Area di interferenza funzionale: area esterna ad un sito Natura 2000 definita dalla distanza tra la localizzazione di un P/P/P/I/A e uno o più siti Natura 2000 all'interno della quale si esplica l'interferenza funzionale come definita al punto 1 dell'allegato A della DGR 1183/2022. In tale area è necessario attivare una procedura di screening di incidenza o di valutazione d'incidenza appropriata come disposto dalla DGR 1183/2022.

Per ulteriori definizioni si fa riferimento al punto 1 dell'allegato A della DGR 1183/2022.

2. Criteri generali

2.1 Scopo di tale allegato tecnico è disciplinare l'applicazione dello screening di incidenza e della valutazione d'incidenza appropriata nelle aree esterne ai siti Natura 2000 dove un P/P/P/I/A può determinare effetti significativi all'interno dei suddetti siti. Le misure di conservazione o i piani di gestione di cui alla LR 7/2008 possono dettagliare ulteriormente le presenti aree di interferenza funzionale.

2.2 Nei casi in cui l'area di interferenza funzionale confini con una porzione di sito Natura 2000 privo, entro un raggio di 300 metri dal perimetro del sito stesso, di habitat di interesse comunitario o di aree di interesse faunistico (come cartografate nelle misure di conservazione o nei piani di gestione dei siti Natura 2000), e che non ricada in parchi o riserve naturali, in aree marine protette e in biotopi naturali, la distanza che definisce l'area di interferenza funzionale viene ridotta della metà.

2.3 Per piani, progetti, interventi localizzati a distanze maggiori da siti Natura 2000 rispetto a quelle individuate nel presente allegato, nei casi giudicati di particolare criticità per gli aspetti legati alla biodiversità, nell'ambito delle procedure sotto indicate, valgono i seguenti criteri:

- qualora un Progetto/Intervento/Attività sia soggetto alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA o di VIA in aree esterne a quelle di interferenza funzionale, il procedimento di Valutazione d'Incidenza livello I deve essere svolto e concluso precedentemente all'istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA o di VIA;
- nelle procedure di verifica di assoggettabilità alla VIA o di VIA il Servizio valutazioni ambientali può richiedere l'attivazione di contestuale procedura di Valutazione d'incidenza, integrando la documentazione (rispettivamente Studio preliminare ambientale o Studio di Impatto Ambientale) con quanto previsto dalla DGR 1183/2022 per la procedura di livello II (valutazione appropriata);

- nelle procedure di screening di VAS o di VAS l'autorità competente può richiedere l'attivazione di contestuale procedura di Valutazione d'incidenza, integrando la documentazione (rispettivamente Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS o Rapporto Ambientale) con quanto previsto dalla DGR 1183/2022 per le procedure di livello I (screening di incidenza) o II (valutazione appropriata).

Per i P/I/A soggetti a prevalutazione di incidenza ai sensi della DGR 1183/2022, allegato A, punto 4, la prevalutazione vale anche per le aree di interferenza funzionale.

3. Criteri applicativi per la definizione delle aree di interferenza funzionale per progetti maggiori

Per progetti maggiori, così come definiti al punto 1, l'area di interferenza funzionale ha un raggio di **1 km** salvo i seguenti casi:

- per le piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché per gli impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone, viene assunta un'area di interferenza funzionale con un raggio di **2 km**.
- per gli elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km, viene assunta un'area di interferenza funzionale con un raggio di **2 km**;
- per gli aeroporti e le aviosuperficie viene assunta un'area di interferenza funzionale con un raggio di **2 km**;
- per gli impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento su terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW o impianti eolici in mare viene assunta un'area di interferenza funzionale con un raggio di **5 km**;
- per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sulla terraferma e in mare viene assunta un'area di interferenza funzionale con un raggio di **3 km**.

Le modifiche a tali progetti rientrano nella categoria dei progetti minori salvo che le modifiche non rientrino tra quelle soggette a screening di VIA o a VIA in base al DLgs 152/2006.

4. Criteri applicativi per la definizione delle aree di interferenza funzionale per progetti minori

Per progetti minori, così come definite al punto 1, si considera un'area di interferenza funzionale con un raggio di **300 m**; tale fascia di interferenza funzionale non si applica se il progetto ricade in aree delimitate dagli strumenti urbanistici comunali come zone territoriali omogenee A, B, C, D, H e I, già sottoposti a valutazione d'incidenza.

5. Criteri applicativi per la definizione delle aree di interferenza funzionale per altri interventi o attività

Per altri interventi o attività si considera un'area di interferenza funzionale con un raggio di **50 m**; tale area di interferenza funzionale non si applica se l'intervento o l'attività ricade in aree delimitate dagli strumenti urbanistici comunali come zone territoriali omogenee A, B, C, D, H e I, già sottoposti a valutazione d'incidenza.

Per manifestazioni motoristiche, manifestazioni sportive di livello nazionale o internazionale (Giro d'Italia, campionati nazionali o internazionali, ecc.) e per manifestazioni con uso di attrezzature per il volo es. parapendio, paracadutisti, velivoli a motore), l'area di interferenza funzionale è di **300 m** tra il confine del sito Natura 2000 e l'area in cui si effettua la manifestazione. Sono escluse le manifestazioni che si svolgono o utilizzano strutture dedicate (campi sportivi, stadi, autodromi, parcheggi stabili, ecc.).

Per manifestazioni sportive a mare con mezzi a motore o con uso di attrezzature per il volo o che utilizzano la forza del vento (es. parapendio, kitesurf, paracadutisti) l'area di interferenza funzionale è di **300 m** tra il confine del sito Natura 2000 e l'area in cui si effettua la manifestazione.

6. Criteri applicativi per la definizione delle aree di interferenza funzionale per progetti minori e altri interventi e attività nell'area del Carso e nel Comune di Sappada

La ZPS IT3341002 "Aree Carsiche della Venezia Giulia" si estende su gran parte del territorio carsico, escludendo in molti casi solo i centri abitati, e costituisce una zona di rispetto per la ZSC IT3340006 "Carso Triestino e Goriziano". Analoga situazione riguarda il Comune di Sappada con la ZPS IT3230089 Dolomiti del Cadore e del Comelico. Pertanto, per la particolare conformazione di tali siti Natura 2000, vengono indicati i seguenti criteri per la definizione delle aree di interferenza funzionale:

6.1 per i progetti minori, interventi e attività, così come definite al punto 1, si considera un'area di interferenza funzionale con un raggio di **50 m**; tale fascia di interferenza funzionale non si applica nelle aree delimitate dagli strumenti urbanistici comunali come zone territoriali omogenee A, B, C, D, H e I, già sottoposti a valutazione d'incidenza;

6.2 viene definita un'area di interferenza funzionale con un raggio di **300 m** per le seguenti categorie di opere:

- apertura di nuove strade extraurbane e strade forestali a carattere permanente;
- trasformazione e alterazione di pozze di abbeverata e stagni;
- interventi di bonifica idraulica che interessano zone umide naturali;

6.3 per le aree umide quali i laghi di Doberdò e Pietrarossa e le paludi di Sablici si applicano le aree di interferenza funzionale di cui al successivo punto 7.

7. Criteri applicativi per la definizione delle aree di interferenza funzionale per progetti minori e altri interventi e attività che interessano siti con ambienti fluviali, umidi e costieri (es. habitat Natura 2000 codici 1, 2, 3, 7)

L'acqua costituisce un vettore molto forte di connessione tra aree naturali tutelate e aree esterne. Per i siti caratterizzati da habitat fluviali, umidi e costieri si applicano i seguenti criteri.

7.1 Fermo restando le aree di interferenza funzionale definite in precedenza, nei corsi d'acqua, per i progetti che incidono sul regime idrico superficiale o sotterraneo o sulla morfologia dei corsi d'acqua, escluse le manutenzioni di opere persistenti (es. prelievo di inerti in alveo, derivazioni idriche a scopo irriguo od energetico) si applica un'area di interferenza funzionale di **1 km** a monte o a valle di tutti i siti Natura 2000.

7.2 L'area di interferenza funzionale di progetti di derivazione idrica sotterranea è di **300 m** dai confini dei seguenti siti Natura 2000:

TORBIERE COLLINARI

- IT3310005 Torbiera di Sequals
- IT3320021 Torbiera di Casasola e Andreuzza
- IT3320022 Quadri di Fagagna

RISORGIVE:

- IT3310010 Risorgive del Vinchiaruzzo;
- IT3320026 Risorgive dello Stella;

TORBIERE BASSE:

- IT3320027 Palude Moretto;
- IT3320028 Palude Selvose;
- IT3320031 Palude di Gonars;
- IT3320032 Palude di Porpetto;
- IT3330001 Palude del Preval;

BOSCHI PLANIZIALI:

- IT3310011 Bosco Marzinis;
- IT3310012 Bosco Torrate;

- IT3320033 Bosco Boscat;
- IT3320034 Boschi di Muzzana;
- IT3320035 Bosco Sacile.

7.3 Per i progetti a mare e i progetti costieri (quali ad esempio porti e impianti portuali marittimi, compresi porti di pesca, vie navigabili, progetti costieri destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare) si applica un'area di interferenza funzionale con un raggio di **1 km**.

8. Criteri applicativi per l'interferenza funzionale per interruzione delle aree di collegamento ecologico funzionale tra Siti (rete ecologica)

Rispetto ai criteri di interferenza “per vicinanza” tra P/I/A e sito, il tema dell'interruzione dei collegamenti funzionali necessita alcune premesse più complesse:

- il criterio è valido solo per le ZSC in quanto le connessioni dell'avifauna prescindono il più delle volte dall'uso del suolo. Fanno eccezione gli impianti eolici, gli elettrodotti, gli impianti a fune e in senso lato le connessioni tramite cavi aerei; per tali opere però le distanze di interferenza funzionale sono già particolarmente estese, dell'ordine di diversi km, tali da intercettare già vaste aree posizionate tra più ZPS;
- la connessione tramite corsi d'acqua e ambienti umidi viene già considerata al punto 7 in modo approfondito;
- il criterio è valido per progetti di opere in quanto gli interventi e le attività non determinano modifiche stabili e durature che possano interrompere il collegamento ecologico. Fanno eccezione gli interventi agricoli e forestali volti alla modifica di elementi naturali arborei lineari o compatti (siepi o boschi), habitat umidi e prati stabili;
- la dimensione e l'estensione territoriale di un'opera amplifica l'effetto di frammentazione; le opere che determinano maggiore frammentazione sono quelle a sviluppo lineare (strade e infrastrutture) e quelle che occupano grandi superfici (grandi insediamenti, trasformazioni fondiarie, impianti fotovoltaici a terra);
- la possibilità di interruzione del collegamento ecologico funzionale dipende anche da un fattore di distanza dal sito e da più siti; più un'opera è vicina ad un sito più determina un effetto barriera e disturbo;
- progetti assoggettabili a screening di VIA o a VIA ricadono in aree di interferenza funzionale già a distanze tali da considerare aspetti di connettività ecologica tra siti (da 1 a 3 km);
- la Rete Ecologica Regionale (RER) del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) ha già individuato aree a diverso grado di connettività. In particolare, la pianura ha un livello di frammentazione più consistente e quindi una connettività mediamente più bassa dell'ambito montano;
- gruppi di siti omogenei, come le risorgive o i boschi planiziali, formano delle aggregazioni la cui distanza tra siti è inferiore a 2,5 km. La connettività diretta tra siti posti a distanze maggiori è comunque ostacolata dalla presenza di infrastrutture o insediamenti che rendono non significativo l'effetto determinato da un singolo intervento.

Alla luce di tali considerazioni possiamo affermare che l'interferenza per interruzione delle aree di collegamento ecologico funzionale tra ZSC può essere valutata per progetti minori in aree di connettività della RER del PPR (core area, tessuto connettivo rurale, tessuto connettivo discontinuo – stepping stones, connettivo lineare su rete idrografica) che interessino o connettano almeno due ZSC, ad una distanza inferiore a 2,5 km da almeno due ZSC.

Per progetti maggiori si ritengono sufficienti le distanze già previste dai precedenti punti per intercettare tutte le possibili situazioni di interruzione delle aree di collegamento ecologico funzionale tra siti.

9. Criteri applicativi per la definizione delle aree di interferenza funzionale per i piani

Per i nuovi piani o varianti ai piani vigenti che prevedono o consentono progetti di cui ai punti precedenti si applicano le medesime aree di interferenza funzionale definite per i suddetti progetti.

10. Tabella di sintesi

La definizione e il dimensionamento dei P/I/A nuovi o in ampliamento vengono descritti più puntualmente nelle pagine precedenti.

– impianti eolici industriali (escluso autoconsumo)	5 km da ZPS
– prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi	3 km da ZSC o ZPS
– piste da sci e impianti meccanici di risalita	2 km da ZSC o ZPS
– elettrodotti aerei, impianti a fune e connessioni tramite cavi aerei	2 km da ZPS
– aeroporti e aviosuperfici	2 km da ZPS
– <u>progetti maggiori</u>	1 km da ZSC o ZPS
– ambienti fluviali: prelievo di inerti in alveo	1 km da ZSC o ZPS
– ambienti fluviali: derivazioni idriche a scopo irriguo od energetico	1 km da ZSC o ZPS
– porti e impianti portuali marittimi, porti di pesca, vie navigabili, progetti costieri destinate a combattere l'erosione, lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare)	1 km da ZSC o ZPS
– manifestazioni a mare con uso di parapendio, kitesurf, paracaduti, velivoli a motore	300 m da ZSC o ZPS
– manifestazioni motoristiche o con uso di parapendio, paracaduti, velivoli a motore	300 m da ZSC o ZPS
– <u>progetti minori</u>	300 m da ZSC o ZPS
– derivazione idrica superficiale o sotterranea rispetto ai seguenti siti	300 m da ZSC o ZPS
– IT3310005 Torbiera di Sequals	
– IT3320021 Torbiera di Casasola e Andreuzza	
– IT3320022 Quadri di Fagagna	
– IT3310010 Risorgive del Vinchiaruzzo	
– IT3320026 Risorgive dello Stella	
– IT3320027 Palude Moretto	
– IT3320028 Palude Selvose	
– IT3320031 Palude di Gonars	
– IT3320032 Palude di Porpetto	
– IT3330001 Palude del Preval	
– IT3310011 Bosco Marzinis	
– IT3310012 Bosco Torrate	
– IT3320033 Bosco Boscat	
– IT3320034 Boschi di Muzzana	
– IT3320035 Bosco Sacile	
– Carso: apertura di nuove strade extraurbane e strade forestali a carattere permanente	300 m da ZSC o ZPS
– Carso: trasformazione e alterazione di pozze di abbeverata e stagni	300 m da ZSC o ZPS
– Carso: interventi di bonifica idraulica che interessano zone umide naturali	300 m da ZSC o ZPS
– Carso: <u>progetti minori</u>	50 m da ZSC o ZPS
– Per tutti i siti altri interventi o attività	50 m da ZSC o ZPS

Per la valutazione dell'interruzione delle aree di collegamento ecologico funzionale tra ZSC si considerano per progetti nuovi o ampliamenti di progetti minori quelli che ricadono all'interno di un'area di connettività della RER

del PPR (core area, tessuto connettivo rurale, tessuto connettivo discontinuo – stepping stones, connettivo lineare su rete idrografica) che interessano o connettano almeno due ZSC, ad una distanza inferiore a 2,5 km da almeno due ZSC.

11. Motivazione tecnica della scelta del dimensionamento delle aree di interruzione funzionale

Per progetti maggiori si intendono quelli soggetti a screening di VIA o a VIA in base agli allegati della parte II del D.Lgs 152/2006.


L'allegato II - Progetti di competenza statale, l'allegato II bis Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale e l'allegato III - Progetti di competenza delle regioni, riguardano impianti industriali, impianti di produzione energetica tradizionale e rinnovabile, infrastrutture di trasporto e reti di trasporto di materiali ed energia. Questo tipo di impianti industriali per essere realizzati devono ricadere in zona urbanistica industriale di interesse regionale o sovra comunale D1 o D2. Il sistema delle zone industriali nella nostra regione è consolidato nella pianificazione territoriale e precede nella maggior parte dei casi l'individuazione della rete Natura 2000 che quindi si è sviluppata tenendo conto di queste preesistenze. Più articolata può essere la localizzazione delle infrastrutture a rete la cui localizzazione può avvenire sulla base di specifici progetti che eventualmente costituiscono variante urbanistica.

Si possono determinare quindi i seguenti casi:

- localizzazione di un impianto in zona industriale D1 o D2 sottoposto a VIA;
- localizzazione di un impianto in zona D1 o D2 di nuova localizzazione sottoposto a VAS + VIA;
- localizzazione di una infrastruttura a rete sottoposta a VAS + VIA.

L'area di interruzione di 1 km è quindi cautelativa in quanto in sede di VAS o di VIA si può verificare anche su distanze maggiori, in base al punto 2 del presente documento, se lo specifico impianto o infrastruttura può determinare una influenza significativa su un sito Natura 2000.

Come da mappa allegata si vede che con un'area di interruzione di 1 km si formano delle aggregazioni di siti che coprono una significativa parte del territorio evitando quindi anche effetti di frammentazione non valutati.



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AREE SOTTOPOSTE AGROALIMENTARI,
FORESTALI E ITTICHE
Servizio Ecobiodiversità

Zone buffer 1 km da siti Natura 2000
scala 1:200.000

■ Area Natura 2000 (ZPS/SC/SIC/pSIC)
■ Buffer zones 1km da aree Natura 2000

Alcune zone industriali sono limitrofe o molto vicine a siti Natura 2000 come a Osoppo, Monfalcone (1) o Ausa Corno (2) e quindi buona parte della zona ricade nell'area di interferenza funzionale. Altre ricadono molto lontano e non si è mai rilevata una possibile interferenza come nel caso di Ponte Rosso (3) o Udine (4).




L'allegato IV - Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni è più articolato e si divide in diverse categorie progettuali: agricoltura, industria energetica ed estrattiva, lavorazione di metalli e prodotti minerali, industria dei prodotti alimentari, industria del tessile, del cuoio, del legno e della carta, industria della gomma e delle materie plastiche, progetti di infrastrutture, altri progetti.

I progetti per il settore dell'agricoltura hanno soglie di applicabilità, se fuori aree sensibili, molto alte rispetto al tipo di territorio e al modello agricolo della nostra regione e gli effetti di grandi trasformazioni unitarie attiene maggiormente all'interferenza con la rete ecologica regionale (approvata con il Piano Paesaggistico regionale del 2018) più che non dalla verifica effettuata in sede di singole VINCA, rimanendo sempre la clausola della possibilità di attivazione della VINCA in seno alle procedure di VIA e VAS qualora ritenuto necessario. Le altre tipologie di opere ricadono sempre nelle categorie degli impianti industriali e infrastrutturali per i quali possono valere le considerazioni fatte per i precedenti allegati del D.Lgs. 152/2006.

Per piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché per gli impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone, viene assunta un'area di interferenza funzionale con un raggio di **2 km**.

Tale area di interferenza maggiore è stata definita sulla base di una analisi della distanza tra i demani sciabili e i siti Natura 2000. Si è in presenza di demani sciabili limitrofi a siti Natura 2000 in cui anche modesti ampliamenti vengono già ora sottoposti a VINCA (Sappada o Tarvisiano) e comprensori più distanti di 2 km rispetto ai quali non si è mai rilevata una possibile influenza (Zoncolan). Va anche considerato che i demani sciabili sono abbastanza concentrati in poli e non si formano quelle articolazioni su vaste superfici con un effetto di frammentazione presenti in altri territori alpini.

Anche per gli elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km, viene assunta un'area di interferenza funzionale con un raggio di **2 km**. In questo caso essendo l'avifauna l'elemento di sensibilità si è valutata una distanza che impedisse di non sottoporre a valutazione possibili linee che potessero inserirsi tra due ZPS. Come si vede, con una interferenza funzionale di 2 km l'aggregazione di siti è tale da determinare una decina di macroaree rispetto ai più di 70 siti presenti in regione.




In analogia anche per gli aeroporti e le aviosuperficie viene assunta un'area di interferenza funzionale con un raggio di **2 km**. E' abbastanza difficile che sorgano nuove aviosuperficie ed è più probabile un ampliamento di quelle esistenti. Peraltro, la ZSC Magredi di Campoformido è un aeroporto civile.

Per gli impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento su terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW o impianti eolici in mare viene assunta un'area di interferenza funzionale con un raggio di **5 km** in linea con le linee guida nazionali su questo tipo di impianti.

Per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sulla terraferma e in mare viene assunta un'area di interferenza funzionale con un raggio di **3 km**, ulteriormente cautelativa rispetto alle distanze precedenti. Tuttavia, non risulta che la nostra regione abbia giacimenti di idrocarburi.

In analogia alla rappresentazione di aree di interferenza di 2 km per le ZSC, anche per le ZPS si vengono a formare delle macroaggregazioni di siti che intercettano una parte consistente del territorio evitando che un intervento possa determinare effetti di frammentazione non debitamente valutati.



Per progetti minori, cioè quelli sotto soglia per essere sottoposti a screening di VIA o a VIA si considera un'area di interferenza funzionale con un raggio di **300 m**. Tale fascia di interferenza funzionale deriva dall'attività di espressione di pareri emanati su richieste di parte per definire quali interventi dovessero essere sottoposti a screening di VINCA in assenza della definizione delle aree di interferenza funzionale. Elementi morfologici in area montana o elementi antropici in area di pianura fanno sì che a questa distanza, in assenza di altri fattori che verranno analizzati in seguito, non si siano mai rilevati effetti sulle componenti naturalistiche.

Per altri interventi o attività, che non rientrano nella categoria dei progetti, si considera un'area di interferenza funzionale con un raggio di **50 m**. Si tratta di interventi o attività episodiche che non comportano una alterazione sostanziale e stabile del territorio.

Tuttavia, alcune attività particolarmente complesse, anche sulla base di specifiche esperienze, necessitano di una maggiore attenzione. Per manifestazioni motoristiche, manifestazioni sportive di livello nazionale o internazionale (Giro d'Italia, campionati nazionali o internazionali, ecc.) e per manifestazioni con uso di attrezzature per il volo es. parapendio, paracaduti, velivoli a motore), l'area di interferenza funzionale è di **300 m** tra il confine della ZPS e l'area in cui si effettua la manifestazione. Anche per manifestazioni sportive a mare con mezzi a motore o con uso di attrezzature per il volo o che utilizzano la forza del vento (es. parapendio, kitesurf, paracaduti) l'area di interferenza funzionale è di **300 m** tra il confine della ZPS e l'area in cui si effettua la manifestazione.

Anche in questi casi si è potuto valutare l'effetto in particolare sull'avifauna definendo distanze di rispetto al netto di eventuali barriere che possono frapporsi tra l'area di una manifestazione e un sito frequentato da avifauna.

La ZPS IT3341002 "Aree Carsiche della Venezia Giulia" è stata trattata a parte per alcune sue peculiarità. Infatti si estende su gran parte del territorio carsico, escludendo in molti casi solo i centri abitati, e costituisce una zona di rispetto per la ZSC IT3340006 "Carso Triestino e Goriziano". Quindi anche aree di interferenza funzionale limitata vanno a chiudere buona parte del territorio. Pertanto, per la particolare conformazione dei siti Natura 2000 sul Carso, vengono definiti i seguenti criteri per la definizione delle aree di interferenza funzionale:

- per i progetti minori, interventi e attività si considera un'area di interferenza funzionale con un raggio di **50 m**;
- viene invece definita un'area di interferenza funzionale con un raggio di **300 m** per le seguenti categorie di opere: apertura di nuove strade extraurbane e strade forestali a carattere permanente; trasformazione e alterazione di pozze di abbeverata e stagni; interventi di bonifica idraulica che interessano zone umide naturali;

L'acqua costituisce un vettore molto forte di connessione tra aree naturali tutelate e aree esterne. Rispetto ai limiti fin qui posti la presenza di una connessione lungo in corso d'acqua amplifica l'area di interferenza funzionale. Quindi per gli habitat fluviali, umidi e costieri si applicano i seguenti criteri: negli ambienti fluviali, per i progetti che incidono sul regime idrico superficiale o sotterraneo o sulla morfologia dei corsi d'acqua (es. prelievo di inerti in alveo, derivazioni idriche a scopo irriguo od energetico) si applica un'area di interferenza funzionale di **1 km** lungo il corso d'acqua posto a monte o a valle di siti Natura 2000.

L'apertura di nuovi pozzi va valutata in particolare se non particolarmente profondi e quindi incidenti sulle falde che possono alimentare direttamente siti posti nelle vicinanze. Pertanto, l'area di interferenza funzionale di progetti di derivazione idrica sotterranea è di **300 m** dai confini dei siti Natura 2000 con habitat di palude, torbiera, risorgiva o boschi umidi.

Per i progetti a mare e i progetti costieri (quali ad esempio porti e impianti portuali marittimi, compresi porti di pesca, vie navigabili, progetti costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare) si applica un'area di interferenza funzionale con un raggio di **1 km**. Vista la tipologia di costa bassa a ovest e alta a est e il suo sviluppo rispetto ai siti Natura 2000 si considera la distanza di 1 km cautelativa per intercettare progetti di questo tipo.

Il tema dell'interferenza funzionale per interruzione delle aree di collegamento ecologico funzionale tra Siti (rete ecologica) è stato già approfondito come motivazione del sistema di individuazione nel precedente capitolo dedicato.